

IL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

di *Alessandro Cerofolini* *

L'entrata in vigore della legge quadro n. 353/2000 - che ha tra l'altro modificato il codice penale prevedendo proprio il reato di incendio boschivo come fattispecie penale autonoma - ha segnato una svolta fondamentale sul fronte della repressione degli incendi boschivi, considerati tra i più gravi fenomeni delittuosi e in grado di suscitare considerevole allarme sociale presso l'opinione pubblica. Il sistema sanzionatorio in materia, articolato su un livello penale e su uno amministrativo, è disciplinato da una pluralità di fonti normative e legislative: il codice penale, la legge quadro sugli incendi boschivi, la legge forestale del 1923, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

The introduction of law n. 353/2000 has modified the Italian Criminal Code considering arson as a type of an independent criminal offence. This law has created a turning point in the prevention of arsons since these acts are now considered as one of the most serious offences able to rouse social alarm. The pertinent sanctions, articulated on a criminal and administrative level, are disciplined by several different regulatory and legal sources: the Italian Criminal Code; the Italian law n. 353/2000 on arsons in the woods; the Forest law 1923; the Consolidating Act of Police Force and the institutional law of the Ministry of the Environment.

Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi è stato profondamente modificato con l'approvazione della legge quadro sugli incendi boschivi (la n. 353/2000). Con l'entrata in vigore della legge quadro n. 353/2000, il legislatore ha segnato una svolta fondamentale sul fronte della repressione degli incendi boschivi, considerati tra i più

* Vice Questore Aggiunto Forestale, Ufficio Legislativo Ministero delle Politiche Agricole e Forestali



gravi fenomeni delittuosi del momento, in grado di suscitare un considerevole allarme sociale presso l'opinione pubblica.

La legge quadro sugli incendi boschivi infatti:

- a) ha apportato importanti elementi di novità rispetto alla previgente disciplina giuridica;
- b) ha imposto nuovi divieti e prescrizioni;
- c) ha introdotto nuove sanzioni amministrative;
- d) ha modificato il codice penale introducendo in modo specifico il reato di incendio boschivo come fattispecie penale autonoma, punita con pene edittali molto severe.

Per comprendere l'intero e complesso sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente in materia di incendi boschivi, è necessario tenere presente che si tratta di un sistema articolato su un doppio livello, penale ed amministrativo, e disciplinato da una pluralità di fonti normative. Infatti, a formare l'attuale sistema, che contempla alcuni reati, varie sanzioni e diversi divieti, concorrono le seguenti fonti legislative: il codice penale, la legge quadro sugli incendi boschivi, la legge forestale del 1923, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Il reato di incendio boschivo (articolo 423 *bis* del codice penale)

La fattispecie penale

Ai sensi dell'articolo 423 *bis* del codice penale, così come introdotto dall'articolo 11, comma 1, della legge quadro sugli incendi boschivi, chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio boschivo è cagionato per colpa la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.

Questo in sintesi il reato di incendio boschivo, considerato delitto contro l'incolumità pubblica, collocato nel codice penale nell'ambito dei delitti di comune pericolo mediante violenza, tra il reato di strage (il delitto più grave previsto dall'ordinamento giuridico) ed il reato di inondazione,



frana o valanga.

Dall'esame del testo normativo contenuto nell'articolo 423 *bis* c.p. si coglie innanzi tutto il curioso aspetto che per il legislatore penale selve e foreste siano dei beni ambientali differenti, anziché costituire due terminologie diverse per indicare lo stesso bene. Infatti, la parola "selva" è il termine arcaico e desueto del moderno ed attuale "foresta". In realtà indicano la stessa cosa.

Queste problematiche terminologiche sono state comunque risolte dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 227/2001, il quale ha stabilito che *"agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati"*.

Al di là delle suindicate questioni terminologiche, si evidenzia che questo nuovo reato fornisce adeguati strumenti giuridici agli organi di polizia giudiziaria impegnati a reprimere le attività delittuose di incendiari ed ecocriminali.

L'elemento soggettivo del reato

Analizzando la disposizione di legge, si evince che il legislatore ha previsto il reato di incendio boschivo sia doloso che colposo.

Il reato è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso (l'incendio boschivo), che è il risultato dell'azione od omissione e da cui l'art. 423 *bis* c.p. fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'autore (incendiario) preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Esempio classico è il caso di chi intenzionalmente, con la propria azione, accende dei fuochi in un'area boschiva utilizzando tuniche di benzina e fiammiferi. In generale, l'intensità del dolo si può misurare avendo riguardo ad alcune circostanze del fatto criminoso.

Ad esempio, l'incendio viene cagionato proprio nel giorno in cui spira un forte vento e nelle ore più calde della giornata, i focolai vengono accesi proprio nei punti di più difficile accesso per i mezzi di soccorso o in zone dove è più facile il propagarsi delle fiamme. Oppure, ancora, sempre secondo un preventivo ed intenzionale disegno criminoso, vengono sabotate preventivamente le eventuali bocchette antincendio o sbarrate con grossi ostacoli le strade forestali o cosparso con chiodi le piste tagliafuoco che i mezzi di soccorso dovranno percorrere per raggiungere il fronte del fuoco.



Altro elemento importante per valutare la presenza del dolo e la sua intensità è la contemporanea accensione di più focolai nella stessa zona boschiva oppure ancora quando sono notorie e molteplici le forme di protesta avverso alcuni vincoli ambientali imposti alla popolazione locale. Ovviamente, nessun dubbio sussiste circa la dolosità dell'incendio, qualora la pattuglia di polizia forestale giunta sul posto rinviene uno dei tanti mezzi idonei ad innescare un incendio. Ai fini della prova del dolo è importante che la polizia giudiziaria sequestri ogni mezzo (rinvenuto) utilizzato per l'incendio, reperti le impronte digitali trovate sul mezzo di innesco e/o invii lo stesso presso i laboratori attrezzati per il rinvenimento di eventuali tracce di DNA, verbalizzi le possibili testimonianze di chi ha assistito all'evento, esegua accurati rilievi fotografici del terreno percorso dalle fiamme (in particolare nei punti di origine del fuoco), scopra il movente e compia ovviamente tutti gli atti di indagine che si rendono necessari nei singoli casi concreti (interrogatori, perquisizioni, ispezioni, repertazioni...).

Il reato, invece, è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento (l'incendio boschivo), anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'incendio boschivo colposo può essere di natura commissiva (ad esempio il mozzicone di sigaretta accesa gettato nel bosco da un escursionista, il contadino che brucia le stoppie nelle vicinanze di un bosco) o di natura omissiva (ad esempio l'ente gestore di un bosco che non predispone tutte quelle misure preventive, come la pulizia del sottobosco e la creazione di piste tagliafuoco, previste dai Piani regionali per l'antincendio boschivo o il proprietario di un fondo che deposita materiale infiammabile senza protezione nelle adiacenze di un bosco).

Per accertare la sussistenza del reato di incendio boschivo colposo, oltre a raccogliere sommarie informazioni sull'evento (verbalizzazione delle testimonianze, rilievi fotografici...) nonché compiere tutti gli atti di indagine che si rendono necessari, è sufficiente accertare la vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione del fuoco. Non occorre necessariamente stabilire anche che vi sia stato pericolo per la pubblica incolumità, in quanto tale pericolo è presunto *iuris et de iure*.

Giova, infine, ricordare che l'accensione dolosa di un fuoco al fine di



incendio boschivo, non esclude, comunque, la responsabilità di chi renda possibile con la sua condotta colposa il diffondersi del fuoco che divampi in incendio.

La colpa cosciente ed il dolo eventuale

Di notevole interesse pratico è la distinzione tra il dolo e la colpa nel reato di incendio boschivo nelle ipotesi che si trovano al confine tra i due tipi di responsabilità penale. È il caso della colpa cosciente e del dolo eventuale.

Paolo vuole bruciare solo delle stoppie che però si trovano dentro il bosco. Paolo si rappresenta l'eventualità che il bosco stesso possa prendere fuoco, ma, pur non volendo cagionare un incendio boschivo, accetta ugualmente il rischio perchè confida nelle sue possibilità di controllare il fuoco. Paolo perde il controllo delle fiamme sulle stoppie che si propagano su tutto il bosco. Paolo ha pertanto commesso il reato di incendio boschivo. Il reato in questo caso è colposo (colpa cosciente, nel senso che l'incendio, pur previsto, non è voluto dall'autore).

Stefano vuole bruciare per ritorsione la villa di Claudio che si trova all'interno di un bosco. Stefano si rappresenta la possibilità che dalla sua azione possa bruciare anche il bosco intorno. Accetta lo stesso tale rischio pur di bruciare la villa. La villa di Claudio brucia con tutto il bosco. Stefano risponderà penalmente anche di incendio boschivo doloso (dolo eventuale, dove l'attributo di "eventuale" non concerne il dolo, che deve sussistere, ma il risultato possibile - "eventuale" appunto - cui il dolo si riferisce). Il fondamento dell'imputazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi nell'accettazione del rischio. Quando l'autore ha accettato la possibilità dell'incendio boschivo, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare ch'esso è voluto.

Se viceversa l'autore ha escluso tale possibilità, confidando di poterla senz'altro evitare, ricorre allora la diversa figura della colpa cosciente, caratterizzata bensì dalla previsione dell'incendio boschivo, ma sul presupposto (tipico della colpa) che questo non sia stato voluto né accettato per l'ipotesi della sua verifica.

Il problema è tuttavia quello di stabilire in che cosa si identifichi l'accettazione (e il rifiuto) del rischio. A tale proposito occorre rilevare che nel dolo l'incendio boschivo previsto è l'evento possibile in concreto, e cioè



l'evento che l'autore si rappresenta come conseguenza, sia pure improbabile, della sua condotta. Nella colpa, invece, l'incendio boschivo è per l'appunto quello che l'autore esclude e quindi non vuole.

Come si evince dagli esempi riportati, individuare con esattezza l'elemento soggettivo del reato è di estrema importanza perchè comporta conseguenze notevoli, avuto riguardo al capo di imputazione da contestare ed alla pena da applicare.

Le circostanze aggravanti

L'articolo 423 *bis* c.p., oltre a distinguere il delitto di incendio boschivo in doloso e colposo, contempla anche due ipotesi di circostanze aggravanti del reato. Pertanto, le pene sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Questa aggravante si applica, per esempio, se nell'incendio boschivo sono stati inceneriti degli alberi monumentali, se la superficie boschiva bruciata è stata di vaste dimensioni oppure se è stata rinvenuta una grossa quantità di fauna selvatica morta.

L'altra circostanza aggravante, contemplata dal terzo comma dell'articolo 423 *bis* c.p., prevede che le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un pericolo imminente e concreto per gli edifici o un danno ambientale sulle aree naturali protette come i parchi nazionali e regionali, le riserve statali e regionali, le oasi, le zone di protezione speciale ed i siti d'importanza comunitaria. Tale comma, però, non specifica di quanto sono aumentate le pene rispetto a quelle edittali, lasciando un vuoto nell'esatta applicazione della pena.

Il tentativo di reato

In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello di incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni (almeno mezzo ettaro, ma anche meno) con le fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità pubblica o comunque da creare un danno ambientale. Ne deriva che non ogni fuoco è di per sé, *ab origine*, qualificabile come incendio boschivo. Ne consegue che un fuoco che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette, può dar luogo, se poteva progredire o diffondersi, al



reato tentato di incendio boschivo, configurabile, però, solo per l'ipotesi dolosa. Ossia, nella sola ipotesi dolosa, la mera accensione del fuoco, posta in essere allo scopo di provocare un incendio boschivo, ha rilievo ai fini della configurabilità del tentativo di reato.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 56 c.p., *“chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato (nel caso in questione, quello di incendio boschivo), risponde di reato tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*.

La desistenza ed il recesso

Se l'ipotetico incendiario volontariamente desiste dall'azione di bruciare il bosco, soggiace soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso (desistenza volontaria). Se, invece, volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo alla metà (recesso attivo).

La desistenza volontaria consiste nell'interrompere l'azione intrapresa (o nel compiere l'attività doverosa, se si tratta di omissione) prima che questa sia interamente realizzata nei suoi estremi tipici. Ad esempio, Paolo rinuncia a gettare il fiammifero sul soprassuolo boschivo da lui cosperso di benzina.

Il recesso attivo, invece, implica che la condotta sia stata compiutamente realizzata e l'autore impedisca il verificarsi dell'evento. Esempio: Stefano getta i fiammiferi sugli alberi da lui cosparsi di benzina, ma poi si pente e si adopera con successo per spegnere le fiamme.

La distinzione tra desistenza e recesso non appare tuttavia sempre chiara, avuto riguardo alle molteplici modalità con cui la consumazione del reato di incendio boschivo può venire interrotta. Comunque, sia la desistenza che il recesso presuppongono la volontarietà dell'atteggiamento tenuto.

Tale coefficiente, da non confondersi con la spontaneità, non implica che il potenziale incendiario si sia determinato per reali motivi di pentimento, ma solo ch'egli abbia desistito o receduto in assenza di motivi cogenti. Così, non potrebbe ritenersi volontaria la desistenza di chi rinuncia a dar fuoco al bosco perché disturbato dal sopraggiungere di una pattuglia di forestali, né volontario il recesso di chi spegne le fiamme dopo aver scorto un inopinato testimone oculare della sua condotta.



Il concorso di persone

Il reato di incendio boschivo - sia doloso che colposo, semplice o aggravato, tentato o consumato - può risultare anche dalla collaborazione di più persone.

Si tratta di un fenomeno che, dal punto di vista criminologico, assume una rilevanza pratica sempre maggiore. Infatti, gli incendi boschivi più gravi (per estensione, danno ambientale e pericolo alla incolumità pubblica) esigono normalmente apporti diversificati. In ogni caso, l'opportunità per più persone di unire le forze e dividere i compiti facilita, sia sul terreno operativo che sul piano psicologico, la realizzazione dell'incendio boschivo. Fortunatamente questa eventualità è stata prevista dall'ordinamento. Così, ai sensi dell'articolo 110 c.p., *“quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”*, salve le disposizioni previste dagli articoli da 111 a 119 c.p., a cui si rinvia per brevità di spazio.

Sul piano della tipicità, la fattispecie plurisoggettiva eventuale (concorso di persone nell'incendio boschivo) postula i seguenti requisiti:

- a) pluralità di soggetti (*“quando più persone...”*);
- b) la realizzazione di un incendio boschivo alla stregua di una fattispecie monosoggettiva (*“... medesimo reato ...”*);
- c) un contributo obiettivamente rilevante, materiale o morale, come apporto concorsuale da parte dell'incendiario compartecipe (*“... concorrono ...”*).

Gli istituti procedurali

In caso di incendio boschivo l'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico e si procede d'ufficio.

Per l'ipotesi dolosa l'arresto è obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. È consentito il fermo della persona gravemente indiziata del delitto quando la flagranza è cessata e quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (articolo 384 codice procedura penale).

Per l'ipotesi colposa l'arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è consentito.

Sono, altresì, consentite le misure cautelari personali, sia coercitive (articolo 280 c.p.p. e seguenti) che interdittive (articolo 287 c.p.p. e seguenti), sia in caso di dolo che di colpa.



Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 del Codice Penale)

La fattispecie penale

L'articolo 424 del codice penale, che prevede il reato di danneggiamento seguito da incendio, rappresenta l'altro delitto contro l'incolumità pubblica che si occupa di incendi boschivi. Come il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423 *bis* c.p., anche quello previsto dall'articolo 424 c.p. è rubricato come un delitto di comune pericolo mediante violenza, collocato nel codice penale tra il reato di strage ed il reato di inondazione, frana o valanga.

L'articolo 424 del codice penale è stato modificato dal decreto legge n. 220/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 275/2000. Le stesse modifiche all'articolo 424 del codice penale sono state disposte dall'articolo 11, commi 2, 3 e 4, della legge quadro sugli incendi boschivi.

Ai sensi del novellato articolo 424 c.p., chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 *bis* c.p., al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni (comma 1). Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423 c.p., ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (comma 2). Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 *bis* c.p. (comma 3).

Secondo un certo indirizzo dottrinario (Santoro, Sammarco, Delpino) l'articolo 424 c.p. prevederebbe due fattispecie diverse di reato. La prima, speciale, di danneggiamento di *cosa altrui*, in cui si configurerebbero due offese, una al patrimonio e l'altra alla pubblica incolumità. La seconda, di danneggiamento di cosa propria, in cui è punito il gesto di appiccare il fuoco alla *cosa propria* per il pericolo che ne deriva alla collettività.

La stessa dottrina, poi, considera come circostanza aggravante speciale del reato in esame il fatto che dal fuoco appiccato a boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento derivi l'incendio. Ossia, l'incendio derivato dal fuoco appiccato al bosco, così come previsto dal comma 3, non costituirebbe un'autonoma fattispecie penale, ma una semplice circostanza del reato di danneggiamento.

Per altra parte della dottrina, invece, la fattispecie prevista dal comma 3



configurerebbe un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento o addirittura di delitto preterintenzionale.

Secondo un recente indirizzo dottrinario (Santoloci), a cui si preferisce aderire, l'articolo 424 c.p., comma 3, prevederebbe due distinte ed autonome fattispecie penali.

La prima ipotesi, punita con la reclusione da sei mesi a due anni, consiste nell'appiccare, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 *bis* c.p., il fuoco a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, e se dal fatto sorge *il pericolo* di un incendio. Trattasi, quindi, di un reato di pericolo.

La seconda ipotesi, punita con le pene previste dall'articolo 423 *bis* c.p., consiste nell'appiccare il fuoco a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, e se dal fatto si *determina realmente* un incendio. Trattasi, pertanto, di un reato di danno.

L'elemento materiale e l'elemento soggettivo del reato

L'elemento materiale del reato previsto dall'articolo 424 c.p. consiste nell'appiccare il fuoco ad una cosa propria o altrui ovvero ad un bosco, selva o foresta o vivaio forestale da cui derivi almeno il pericolo, cioè la probabilità concreta ed attuale di un incendio. Tale pericolo di incendio va, comunque, accertato in concreto.

Tanto il pericolo di incendio che il verificarsi dell'incendio costituiscono condizione obiettiva di punibilità.

Il dolo specifico si caratterizza per lo scopo dell'autore del reato che è quello di danneggiare la cosa propria o altrui ovvero un bosco, selva, foresta o vivaio forestale.

A seconda dell'ipotesi descritte nel paragrafo precedente, il reato si consuma nel momento in cui sorge il pericolo di incendio o col verificarsi del danneggiamento seguito dall'incendio.

Nell'ipotesi del reato di pericolo, il tentativo non è configurabile perché esso non è concepibile senza il verificarsi di quel pericolo di incendio che è già sufficiente per il reato consumato.

Gli istituti procedurali

L'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico e si procede d'ufficio.



Per l'ipotesi del solo pericolo di incendio l'arresto ed il fermo dell'indiziato di delitto non sono consentiti. In merito alle misure cautelari personali è consentito solo il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (articolo 290 c.p.p.).

Per l'ipotesi dell'effettivo verificarsi dell'incendio bisogna, invece, distinguere l'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa).

In presenza di dolo l'arresto è obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 c.p.p.. È consentito il fermo della persona gravemente indiziata del delitto quando la flagranza è cessata e quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (articolo 384 c.p.p.).

In presenza di colpa l'arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è consentito.

Le misure cautelari personali, sia coercitive (articolo 280 c.p.p.) che interdittive (articolo 287 c.p.p.), sia in caso di dolo che di colpa, sono sempre consentite.

La differenza con il reato di incendio boschivo

Ciò che distingue il reato di incendio boschivo previsto dall'articolo 423 bis c.p. da quello in esame è la volontà del soggetto attivo, che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio boschivo, mentre nella seconda solo per danneggiare, costituendo l'incendio una conseguenza non voluta, casualmente riferibile alla sua condotta.

L'elemento psicologico del reato di cui all'articolo 423 bis c.p. consiste nel *dolo generico*, cioè nella volontà di cagionare un incendio boschivo. Il delitto di cui all'articolo 424 c.p. è, invece, caratterizzato dal *dolo specifico*, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio boschivo o il pericolo di incendio boschivo.

Nell'articolo 424 c.p., l'incendio è contemplato come un evento che esula dall'intenzione dell'autore del reato. Pertanto, è la finalità di danneggiare che distingue il reato in questione da quello di cui all'articolo 423 bis c.p.

Altri casi previsti dal codice penale

Il codice penale si occupa di incendi boschivi quando punisce comportamenti particolari tenuti dagli appartenenti ad un Corpo dello Stato.



È il caso dell'agente in servizio di sala operativa che non allerta immediatamente la pattuglia circa una segnalazione di incendio boschivo oppure dell'agente in servizio di pattuglia sul territorio che non interviene tempestivamente sull'incendio segnalatogli dalla sala operativa.

Un certo orientamento giurisprudenziale tenderebbe a riconoscere in questi casi il reato di incendio boschivo colposo, argomentando sul fatto che l'operatore in sala, o la pattuglia sul territorio, con il loro comportamento negligente hanno ritardato le operazioni di spegnimento, consentendo alle fiamme di propagarsi sul bosco e pertanto hanno concorso con la loro omissione a cagionare l'incendio boschivo.

Si è dell'avviso, però, che in questi casi non si possa configurare l'ipotesi di incendio boschivo colposo in capo al personale di cui sopra, in quanto l'evento-reato (l'incendio boschivo) si è già consumato quando l'agente, o la pattuglia, riceve la segnalazione e quindi manca del tutto il nesso causale tra l'azione o l'omissione dell'agente ed il verificarsi del fatto criminoso. In simili casi, invece, si dovrebbe applicare l'articolo 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio).

I divieti e le prescrizioni previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi

L'articolo 10 della legge quadro sugli incendi boschivi prevede diversi divieti e stabilisce alcune prescrizioni.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 10 prevede che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ubicati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell'incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo di destinazione preesistente, pena la nullità dell'atto.

È, altresì, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici, di strutture e di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi, comunque, i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.



Sono, inoltre, vietate per cinque anni sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con finanziamenti pubblici, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, anche l'esercizio delle attività pastorizie e venatorie.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, i Comuni sono tenuti a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

Il suddetto catasto deve essere aggiornato annualmente.

Infine, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate annualmente dalla Regione competente, determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. Così per esempio, come previsto nei piani annuali di molte regioni, in certi periodi dell'anno, all'interno di un'area boschiva, è vietato accendere un fuoco ed è vietato persino fumare una sigaretta.

Le sanzioni previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi

La legge quadro sugli incendi boschivi prevede, inoltre, una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nel precedente paragrafo.

In sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

Articolo 10, comma 3, prima parte

La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30 euro e non superiore a 61 euro.

Articolo 10, comma 3, seconda parte

La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate



percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206 euro e non superiore a 413 euro.

Articolo 10, comma 4

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493 euro ad un massimo di 51.645 euro).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Giova sottolineare che la legge n. 47/1985 dal 1 gennaio 2003 verrà sostituita dal Testo Unico in materia edilizia e pertanto la sanzione di rinvio dovrà intendersi riferita all'articolo 44, comma 1, lettera c), del nuovo T.U. edilizia.

Articolo 10, comma 6

La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innescò di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al Corpo Forestale dello Stato, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Le sanzioni previste da altre fonti legislative

A completamento dell'analisi del sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi occorre necessariamente fare riferimento anche ad altre



fonti normative contenenti altrettante fattispecie sanzionatorie di natura pecuniaria.

In sintesi, le altre fonti normative sono le seguenti:

Legge forestale (R.D. n. 3267/1923) ed il suo regolamento (R.D. n. 1126/1926), contenente norme sulle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.)

Tanto la legge forestale che le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), la cui emanazione è oggi di competenza delle Regioni, recano norme dirette alla prevenzione ed alla repressione degli incendi boschivi.

In particolare, le P.M.P.F. vietano di accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a 100 metri, mentre in periodi prestabiliti provincia per provincia è vietato accendere fuochi a distanza minore di 200 metri.

La relativa violazione è punita con una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 51 euro ad un massimo di 516 euro, con un'oblazione pari al doppio del minimo.

Ai sensi delle P.M.P.F., l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dal bosco è superiore a quella precedentemente indicata, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco. Non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Nei periodi dichiarati dalla Regione di elevato rischio incendio è vietato fumare nei boschi, eccettuate le radure, nelle strade e nei sentieri che li attraversano.

Le P.M.P.F. contengono, altresì, alcune disposizioni di natura cautelativa per gli impianti di fornaci e per le fabbriche nei boschi, in virtù delle quali all'interno dei boschi o a meno di cento metri da essi, non è consentito, senza l'autorizzazione dell'Autorità forestale, impiantare fornaci o fabbriche di qualsiasi natura che provochino pericolo di incendio. La stessa autorizzazione, poi, deve contenere le modalità cautelative necessarie per evitare il pericolo di incendio.

Le P.M.P.F. prevedono anche che nei boschi danneggiati dal fuoco, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria nonché il pascolo di



qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni. Nei boschi di proprietà di enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, è altresì, vietata la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando l'Autorità forestale lo riterrà necessario per la ricostruzione del bosco: la legna deve essere venduta ed il ricavato deve essere reimpiegato per tale scopo.

Viene pure previsto che quando in seguito ad incendio si verifica la distruzione totale o parziale di un bosco, il suo proprietario o possessore è tenuto ad osservare le modalità prescritte dall'Autorità preposta, per ottenere la ricostruzione naturale del bosco stesso.

Inoltre, nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e comunque entro l'anno silvano, la succisione delle ceppaie.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge forestale, chiunque in occasione di un incendio boschivo rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 652 del codice penale. Ossia, commette il reato contravvenzionale di polizia rubricato come *“rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un comune pericolo”* ed è punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Se, invece, il colpevole dà informazioni od indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da 30 euro a 619 euro.

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931)

Anche il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), al Capo V recante disposizioni sulla prevenzione di infortuni e disastri, si occupa di incendi boschivi.

In particolare l'articolo 59 del T.U.L.P.S. vieta di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza inferiore a quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dai boschi, dalle piantagioni e dalle siepi.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia



spento. Le violazioni previste da questo articolo, depenalizzate ai sensi dell'articolo 17 *bis* del T.U.L.P.S., inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 480/1994, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.098 euro.

Si vedano in proposito anche gli articoli 17 *ter* - 17 *sexies* del T.U.L.P.S.

Articolo 18 della legge n. 349/1986

In caso di incendio boschivo si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge n. 349/1986, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349/1986, qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge (*per esempio l'articolo 423 bis c.p. che prevede il reato di incendio boschivo*) o di provvedimenti adottati in base a legge (*per esempio il divieto di accendere un fuoco in un bosco in un determinato periodo dell'anno previsto dai piani annuali della regione*) che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte (*come avviene per esempio a seguito di un incendio boschivo*), obbliga l'autore del fatto (*l'incendiario*) al risarcimento nei confronti dello Stato. Nei casi di concorso nello stesso incendio boschivo, ciascun autore risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

La relativa giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma restando quella della Corte dei Conti. Il giudice nella sentenza di condanna, dispone, altresì, e ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali sui quali incidono le aree boschive percorse dal fuoco.

Anche le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed i cittadini possono denunciare i fatti lesivi dei beni forestali e le violazioni commesse in materia di incendi boschivi, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione repressiva da parte dei soggetti istituzionalmente preposti.

Le suindicate associazioni ambientaliste possono anche intervenire nei



giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

L'obbligo di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349/1986 è stato confermato anche dall'articolo 10, comma 8, della legge quadro sugli incendi boschivi.

